

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera

- a) di approvare le valutazioni e le conclusioni espresse nel documento "Istruttoria Tecnico-Ambientale", predisposto da ARPAE SAC di Modena, allegato al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale (**Allegato 1** parte integrante della presente Deliberazione; l'Allegato 1 è trasmesso su supporto informatico e sarà pubblicato sul sito web della Regione Emilia Romagna);

- b) di escludere, pertanto, ai sensi dell'art.10 della LR.9/1999, dalla ulteriore procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) di cui al Titolo III della medesima legge regionale il progetto di pista permanente per corse e prove (pista da cross) in Via Roncaglio n.11, in Comune di Medolla (MO), presentato dalla società T.B.M. di Sacchet Emilio & C. s.n.c., con sede legale in Comune di Medolla (MO), Via Dante Alighieri n.8, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

Emissioni in atmosfera

1. Contestualmente alla presentazione della domanda di autorizzazione dell'opera, la società proponente deve produrre, unitamente al progetto definitivo, una relazione di dettaglio nella quale siano approfondite le tematiche inerenti alla qualità dell'aria, chiarendo gli aspetti di criticità ed incertezza evidenziati nel presente documento e proponendo le eventuali soluzioni che permettano di compensare e/o mitigare gli impatti ambientali.
In tale occasione il Comune, sentita l'ARPAE, definirà le prescrizioni di tipo strutturale e/o gestionale necessarie alla mitigazione degli impatti previsti, nonché le modalità di effettuazione delle fasi di monitoraggio da effettuare in corso di esercizio.
2. Per i primi due anni di esercizio devono essere predisposti dei programmi trimestrali delle attività da realizzare nell'impianto indicandone le specifiche caratteristiche (manifestazioni, gare, gestione ordinaria, ecc.); tali programmi devono essere preventivamente approvati dal Comune, sentita l'ARPAE.
3. Devono essere sempre previste adeguate misure di mitigazione della polverosità, quali frequenti bagnature della pista e di tutte le superfici non asfaltate.

Scarichi idrici

4. In fase di progettazione definitiva, il sistema fognario-depurativo deve essere riverificato ed eventualmente implementato al fine di garantire efficacemente il trattamento dei reflui.
5. In caso di sversamenti significativi deve essere tempestivamente informato il competente Servizio dell'ARPAE.
6. Lo scarico delle acque derivanti dagli scoli delle aree interne alla pista soggette a ristagni:
 - deve essere preventivamente autorizzato;

- deve essere effettuato nel fosso privato lato sud (che a sua volta scarica nella FOSSETTA ROVERE attraverso un manufatto esistente), come previsto in planimetria;
 - deve prevedere il preventivo trattamento delle acque in pozzetti disoleatori.
7. In considerazione del fatto che non è possibile utilizzare, ai fini del monitoraggio, i sistemi di controllo delle matrici ambientali della limitrofa discarica gestita da AIMAG, il progetto definitivo delle opere, da sottoporre alla autorizzazione del Comune, sentita l'ARPAE, deve contenere l'indicazione della conformazione e della localizzazione degli interventi da realizzare al fine di garantire la disponibilità di un adeguato sistema di monitoraggio.

Rumore

8. Contestualmente alla presentazione della domanda di autorizzazione dell'opera, deve essere prodotta, unitamente al progetto definitivo, una relazione di dettaglio nella quale siano approfondite le tematiche inerenti al rumore, chiarendo gli aspetti di criticità ed incertezza evidenziati nel presente documento e proponendo le eventuali soluzioni che permettano di compensare e/o mitigare gli impatti ambientali. In tale occasione il Comune, sentita l'ARPAE, definirà le prescrizioni di tipo strutturale e/o gestionale necessarie alla mitigazione degli impatti previsti, nonché le modalità di effettuazione delle fasi di monitoraggio da effettuare in corso di esercizio.
9. Per i primi due anni di esercizio devono essere predisposti dei programmi trimestrali delle attività da realizzare nell'impianto indicandone le specifiche caratteristiche (manifestazioni, gare, gestione ordinaria, ecc.); tali programmi devono essere preventivamente approvati dal Comune, sentita l'ARPAE, anche ai fini del rilascio delle eventuali autorizzazioni in deroga.
10. Il progetto definitivo deve contenere la previsione di un adeguato sistema di monitoraggio del rumore, secondo quanto previsto dall'art.5 del DPR 304/200, al fine di verificare gli effettivi livelli acustici prodotti dall'impianto. Le modalità di monitoraggio devono essere concordate con l'organo tecnico di controllo ambientale competente.

Traffico e viabilità pubblica

11. A seguito dell'entrata in esercizio dell'impianto, deve essere periodicamente presentato all'amministrazione comunale, per la preventiva approvazione, il programma trimestrale degli eventi con afflusso di pubblico da realizzare presso l'impianto.

Inquinamento luminoso

12. Nell'ambito della presentazione della domanda di autorizzazione, unitamente al progetto definitivo dell'opera, la società proponente deve inviare al Comune una relazione di dettaglio nella quale siano approfondite le tematiche inerenti all'inquinamento luminoso, proponendo le eventuali soluzioni necessarie per compensare gli impatti ambientali. L'autorizzazione dell'impianto potrà essere emanata a seguito

del rilascio dell'attestazione, da parte del Comune, che l'attività non produrrà impatti significativi in materia di inquinamento luminoso, anche attraverso la definizione di ulteriori eventuali prescrizioni di dettaglio.

Salute pubblica

13. La cortina alberata formata da tigli deve essere realizzata su altri lati dell'impianto e non solo su lati sud ed est. I tigli devono essere posizionati anche a completamento del lato nord del comparto.
 14. Per la bagnatura dell'impianto non deve essere utilizzata acqua di acquedotto, ma altre fonti di approvvigionamento regolarmente autorizzate.
- c) di dare atto che, ai sensi dell'art.10, comma 4 della LR.9/99, le prescrizioni di cui al punto precedente sono vincolanti per il proponente e per le amministrazioni competenti al rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri, nullaosta, assenti comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto in base alla vigente normativa;
- d) di determinare le spese per l'istruttoria relativa alla procedura predetta a carico del proponente in euro 500,00 ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 18/5/1999, n. 9 e successive modificazioni e della deliberazione della Giunta Regionale 15/7/2002, n. 1238, importo correttamente versato all'avvio del procedimento;
- e) di trasmettere il presente atto allo Sportello Unico per le Attività Produttive per gli adempimenti di competenza e per l'inoltro alla società proponente, ai sensi dell'art.6, comma 6 della LR.9/99;
- f) di trasmettere il presente atto a ARPAE, Provincia, AUSL, Comune, Consorzio della Bonifica, Autorità di Bacino del fiume Po, Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO), Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Area Affluenti Po - Ambito Operativo di Modena, per gli adempimenti di rispettiva competenza;
- g) di comunicare gli esiti del presente procedimento di Screening per mezzo della pubblicazione del presente atto sul sito web della Regione e, per estratto, sul BURERT;
- h) di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione del presente atto all'interessato.